

REGOLAMENTO

PREMESSA

Alla rassegna sono ammessi a partecipare su invito o a domanda tutti gli operatori economici e commerciali dei settori merceologici pertinenti o comunque interessati : sono considerati operatori Enti pubblici e privati, aziende industriali e commerciali, privati, cooperative e loro consorzi. L'Organizzatore si riserva il diritto insindacabile di accogliere le domande di adesione . modificare la data di inizio , chiusura e gli orari, nonché la durata della rassegna.

Iscrizioni

Art.1 - La richiesta di adesione e la sua accettazione costituiscono impegno definitivo per il richiedente. Per comprovata necessità è ammesso recedere dall'impegno non oltre il 30° giorno prima dell'inizio della manifestazione, in tal caso la caparra e gli acconti corrisposti verranno incamerati a titolo di risarcimento, e saranno dovuti anche quelli già scaduti così come previsti nella richiesta di adesione alle modalità di pagamento, anche se ancora non corrisposti. Resta inteso che l'accoglimento dell'istanza di recessione è rimesso al giudizio insindacabile della Direzione. Non saranno comunque prese in considerazione le domande che perverranno oltre il termine di tale data.

Art.2 - Qualora, per ragioni di forza maggiore e/o comunque per insindacabili decisioni della società organizzatrice la manifestazione non abbia luogo, la domanda si intende annullata e verranno rimborsate agli aderenti tutte le somme versate ad esclusione della tassa di iscrizione: ove la rassegna venisse chiusa dopo il suo inizio , nessun rimborso sarà dovuto ai partecipanti, in entrambi i casi l'Organizzatore non potrà essere citato per danni a qualsiasi titolo.

Art.3 - La firma dell'adesione implica l'accettazione incondizionata del presente regolamento, nonché di tutte le norme che l'Organizzatore ha facoltà di emanare dopo la firma della stessa per migliorare organizzazione e funzionamento della manifestazione.

Disciplina

Art.4 - L'Espositore è tenuto a delimitare l'area impegnata con un allestimento così come previsto nell'allegato A. Si impegna inoltre a tenere in efficienza lo stand secondo l'orario stabilito, assicurando la presenza di personale qualificato, in grado di soddisfare le richieste del pubblico.

Art.5 - L'Espositore è tenuto ad esporre i propri prodotti negli stand che verranno loro assegnati piano predisposto dalla Direzione, tenendo conto delle esigenze estetiche e commerciali. Non potrà essere assolutamente esposto altro che quello indicato nella richiesta di adesione.

In caso di inadempienza, l'Organizzatore si riserva il diritto, dopo aver invitato per iscritto l'Espositore, di chiudere lo stand e chiedere il risarcimento dei danni subiti per l'immagine della rassegna.

Art. 6 - L'uso dello stand, l'attività di vendita e promozione devono essere esercitate strettamente ed esclusivamente dalla Ditta titolare : è vietata la cessione dello spazio a terzi, nonché il subaffitto anche parziale, la pubblicità e l'esposizione di ditte diverse da quelle dichiarate nella richiesta di adesione. Per gli stessi motivi è vietata all'interno dell'area impegnata, qualsiasi presenza, sia fisica che soltanto a titolo promozionale di ditte diverse da quella titolare. In caso contrario sarà richiesto al titolare dello stand , oltre all'allontanamento della ditta o presenza abusiva, una somma pari a metà del costo dell'area impegnata : in caso di permanenza dell'abuso l'Organizzatore interromperà l'erogazione di energia elettrica e provvederà alla chiusura dello stand senza che l'espositore possa richiedere alcun risarcimento.

Art. 7 - L'Espositore è tenuto a collaborare al buon mantenimento degli spazi, provvedendo in proprio alla pulizia del proprio stand. E' assolutamente vietato depositare rifiuti sia nello stand che nelle vicinanze, nei corridoi e nei percorsi; a tal fine l'Espositore si servirà degli appositi recipienti messi a disposizione.

Art. 8 - E' vietata la diffusione e l'uso di manifesti, stampati, scritte e simboli grafici che possano arrecare danno all'immagine, ai diritti al nome della rassegna e comunque non autorizzati.

Art. 9 - E' vietato l'uso di apparecchi rumorosi, emananti odori sgradevoli e qualsiasi materiale, mezzo, oggetto o arredo che possa arrecare disturbo agli altri espositori o al pubblico.

Art. 10 - La diffusione di musiche e video negli stand va autorizzata dall'Organizzatore : per essi e per altre apparecchiature video e/o sonore la relativa tassa SIAE è a carico dell'Espositore e deve essere preventivamente pagata presso gli uffici SIAE.

Art. 11 - L'Espositore dovrà servirsi esclusivamente , a pena di esclusione , degli impianti e dei servizi tecnici forniti dall'Organizzazione e che in nessun caso potranno essere modificati o manomessi.

Art. 12 - E' vietato danneggiare il materiale di allestimento noleggiato dall'organizzazione, rimuovere parti o alterare strutture e spazi così come forniti; di ogni danno sarà richiesto relativo risarcimento.

Art.13 - L'Espositore dovrà far approvare dall'Organizzazione allestimenti e arredi che presentino materiali, forme, ingombri e dimensioni diverse da quelle previste nell'integrazione al regolamento. Art. 14 - L'Espositore si impegna ad osservare tutte le prescrizioni previste dalle leggi vigenti per quanto riguarda la prevenzione di rischi di infortuni e la prevenzione incendi.

Art. 15 - L'Espositore è tenuto ad osservare tutte le disposizioni del presente regolamento oltre quelle delle autorità di pubblica sicurezza nonché le eventuali ulteriori norme di carattere tecnico disciplinare o altro dettate per particolari esigenze dall'ufficio tecnico della rassegna.

Art. 16 - A copertura di rischi derivanti all'Espositore per furti incendi e responsabilità civile per incidenti ai visitatori o a terzi compreso i dipendenti degli espositori e/o personale addetto alla manifestazione, l'Organizzatore stipulerà speciale polizza assicurativa collettiva che ogni Espositore singolarmente è tenuto a sottoscrivere versandone quota parte e dichiarando il valore delle merci esposte .

L'Espositore è comunque unico responsabile dello spazio assegnato e con la firma della presente richiesta di adesione esonererà l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità civile o penale. E' implicito altresì che l'Espositore si assume la responsabilità per gli stessi danni di cui sopra causati da propri dipendenti e collaboratori e/o derivanti dai prodotti esposti o dall'allestimento compresi gli impianti elettrici.

Art. 17 - Per esigenze tecniche o merceologiche l'Organizzatore ha facoltà di sostituire lo spazio già concesso con altro di analogo superficie in altra zona e/o ridurre la superficie, senza diritto per l'Espositore di indennità o risarcimento, salvo il rimborso proporzionale del prezzo pagato per la concessione.

Art. 18 - Le aree assegnate che non risultassero impegnate dall'Espositore il giorno dell'apertura della rassegna, saranno ritenute disponibili ed eventualmente concesse ad altro espositore .

Art. 19 - E' fatto divieto a chiunque, senza autorizzazione, di sostare negli spazi della rassegna dopo l'orario di chiusura

Art. 20 - L'Espositore si impegna a consentire all'organizzazione la ripresa video-fotografica del proprio stand, del materiale esposto dell'attività in esso svolta e complessivamente l'uso della propria immagine.

Oneri di partecipazione :

Art. 21 - L'accettazione dell'adesione è subordinata al pagamento di tutti gli oneri e costi previsti nella richiesta stessa. Detti oneri sono dovuti per ciascuno stand.

Art. 22 - Tutti i pagamenti saranno a mezzo assegni di c/c intestati alla Tecnicon srl. Per i pagamenti ritardati oltre il 30° giorno saranno applicati gli interessi legali.

Art. 23 - In caso di inosservanza delle modalità e dei termini di pagamento da parte dell'espositore, la Direzione ha il diritto di incamerare le somme versate , interdire l'accesso dell'espositore alla Fiera o impedire l'uscita delle merci dallo stand mantenendole a garanzia del proprio credito . Per l'uscita di materiali al termine della manifestazione, l'espositore dovrà munirsi di apposito lasciapassare rilasciato dopo aver saldato ogni residua pendenza contabile.

Art. 24 - Per qualsiasi controversia relativa alla presente richiesta, competente il Foro di Roma.

E' parte integrante del presente regolamento la richiesta di adesione a esso unita.

Con la firma della richiesta di adesione il richiedente dichiara di avere preso visione e di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. tutti gli articoli del presente regolamento.